



Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.07.2017

Controllo della qualità degli incarichi di revisione

Raffaele Marcello



Importanti novità attendono i soggetti con incarichi di revisione legale con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 135/2016 che ha emendato l'art. 20 D.Lgs. 39/2010, tra queste controlli ogni 6 anni per gli addetti ai lavori e provvedimenti sanzionatori legati alla "qualità" nell'attività di revisione.

Secondo l'art. 20 del D.Lgs. 39/2010, modificato dal D.Lgs. 135/2016, gli iscritti nel Registro dei revisori (nella sezione A) che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti ex art. 1, c. 1, lett. s -bis) (totale dello stato patrimoniale: € 4.000.000; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 8.000.000; numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio), almeno ogni 6 anni. Il termine di 6 anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui sopra. In particolare, l'art. 20 citato individua i criteri-parametri ai quali fare riferimento per valutare la qualità degli incarichi di revisione: l'adeguatezza dei documenti selezionati, la conformità ai principi di revisione, la conformità ai requisiti di indipendenza, la quantità e la qualità delle risorse impiegate, i corrispettivi per la revisione, l'appropriatezza e la proporzionalità alla portata e alla complessità dell'attività svolta e i documenti e le carte di lavoro. In occasione dell'ispezione, il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. In particolare, il primo è tenuto a consentire al secondo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti. L'ispettore redige una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere. Il revisore legale, a sua volta, provvede a effettuare gli interventi indicati nella relazione, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'Economia e delle Finanze può applicare le sanzioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 39/2010.

Tali ispezioni sono molto temute perché l'appena citato art. 24 elenca varie sanzioni:

- a) **avvertimento**, che impone alla persona fisica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- b) dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14;
- c) **censura**, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- d) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro;
- e) **sospensione dal Registro**, per un periodo non superiore a 3 anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
- f) revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
- g) divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni;
- h) cancellazione dal Registro del revisore legale.

Le sanzioni amministrative saranno applicate dal MEF con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento.



